



REGISTRATO IN DATA  
2. giugno 2015

h

**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**  
15/60/SR23/C10

**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 51/2015, RECANTE  
“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RILANCIO DEI SETTORI AGRICOLI IN  
CRISI, DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE COLPITE DA EVENTI DI  
CARATTERE ECCEZIONALE, DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE  
MINISTERIALI”**

*Punto 23) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, condiziona l'espressione del parere favorevole sul provvedimento all'accoglimento dei seguenti emendamenti ritenuti irrinunciabili:

**EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 1**

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

**“4bis) In assenza di richiesta di rateizzazione di cui al comma 1 e di prelievo non completamente versato, le procedure di riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori, applicando le misure di cui all'articolo 15 del reg 595 del 30/03/2004 e smi (1), sono di esclusiva competenza di Agea.”**

Motivazione

La modifica proposta evita che il recupero del prelievo non versato per l'ultima campagna del regime quote sia effettuato con procedure da tempo non o scarsamente, utilizzate.

**EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 3**

**1° Emendamento**

Al comma 2, sostituire il primo periodo con le seguenti parole:

**“Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere riconosciuta, su richiesta, ai sensi della vigente normativa europea, una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore di cui al comma 1 ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del medesimo settore. L'ambito di operatività dell'OI può essere nazionale o di circoscrizione economica, così come definita dall'art. 164, comma 2) del regolamento (UE) 1308/2013. Nel caso l'OI operi in un ambito di circoscrizione economica, la % di rappresentatività stabilita deve essere dimostrata per il territorio della circoscrizione e deve costituire almeno il 15 % della produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione nazionale.”**

Motivazione

La proposta emendativa persegue il giusto equilibrio tra esigenze aggregative di dimensione maggiore possibile ed elasticità sufficiente a far decollare lo strumento OI anche partendo da

esperienze territoriali. La nascita di OI su base circoscrizionale è sicuramente più favorevole al raggiungimento di % di rappresentatività più alte. Per evitare tuttavia un'eccessiva polverizzazione si stabilisce un doppio sbarramento: la quota di rappresentatività nell'ambito della circoscrizione deve rappresentare anche una soglia minima nazionale. Questa modalità è quindi anche favorevole all'applicazione dell'estensione delle regole.

La limitazione a una sola OI di carattere nazionale non è ritenuta efficace per lo sviluppo di uno strumento come l'OI, che si basa fondamentalmente sulla costruzione di relazioni di filiera tra soggetti operativamente collegati, anche per la notevole varietà produttiva e organizzativa del nostro Paese. La specializzazione produttiva, le caratteristiche geografiche e la vocazionalità dei territori spesso portano a una localizzazione delle produzioni per aree, lontana dai livelli di omogeneità di altri Paesi che hanno adottato l'OI unica nazionale (es Francia), ma più vicina a quella spagnola, dove sono previste anche OI di carattere regionale.

Inoltre il Reg 1308 (art 158, comma 1, lett b) e art.163, comma 1, lett b) prevede che l'operatività ordinaria di un'OI – sia per latte che per altri settori – sia su una o più regioni dell'Unione. Solo per giustificati motivi (art. 157, comma 2) lo Stato membro può decidere di limitare a una sola OI per raggiungere un'adeguata rappresentatività (la giustificazione fornita nella relazione illustrativa, cioè che tale restrizione esisteva già in norma precedente – art 12 Dlgs 173/98 – non è certamente elemento di sostegno, visto il fallimento della precedente norma).

## 2° Emendamento

Al comma 2, il quarto periodo è sostituito dal seguente: **“Le Organizzazioni Interprofessionali riconosciute prima dell'entrata in vigore della presente legge dal Ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali ovvero dalle Regioni o dalle Province autonome ai sensi della normativa europea, si intendono comunque riconosciute e possono operare ai sensi della presente legge.”**

Motivazione

Con la presente proposta, conformemente a quanto disposto dal comma 2, quarto periodo, dell'articolo 3 del decreto-legge n. 51 del 2015, si intende salvaguardare i provvedimenti di riconoscimento di organizzazioni interprofessionali emanati non solo dal MIPAAF ma anche da Regioni e Province autonome. Si propone, inoltre, di modificare la data di riferimento per la validità dei provvedimenti di riconoscimento individuandola nell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in oggetto. Infine, al fine di una maggiore chiarezza, si intende ribadire il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali e la loro possibilità di operare in base alle nuove disposizioni.

## 3° Emendamento

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:


**“Le Regioni e Province autonome riconoscono le Organizzazioni Interprofessionali a carattere non nazionale. Sono fatte salve le competenze delle Regioni e Province autonome in relazione alla disciplina delle organizzazioni interprofessionali aventi carattere non nazionale.”**

Motivazione

Con il presente emendamento s'intende chiarire che spetta alle regioni e province autonome la competenza sia in tema di riconoscimento, sia in tema di disciplina delle organizzazioni interprofessionali operanti a livello regionale o interregionale, all'interno del quadro disegnato dalla normativa europea e chiaramente in uno spirito di leale collaborazione e coordinamento nazionale.

## 4° Emendamento

Al comma 8 sostituire le parole “Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è” con le seguenti:



**“Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e le regioni e province autonome sono”**

Motivazione

Tale emendamento è determinato dal necessario e conseguente coordinamento di tale comma, in relazione a quanto previsto dall'emendamento n. 3 (sopra previsto).

#### **EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5**

Sopprimere i commi 1 e 2 qualora non siano reperite congrue risorse finanziarie aggiuntive per la copertura dei danni causati da infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2013 e 2014, considerato che per l'anno 2015 la copertura è prevista con le misure di gestione del rischio del Piano di sviluppo rurale nazionale.

Roma, 2 luglio 2015

